



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 12 DEL 27-05-21

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale: "Canone unico patrimoniale".

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASELLI FEDERICA	A
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	A		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 2 Presenti n. 9

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

(Il presente atto riporta una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali, integralmente disponibili in apposita registrazione audio e video della seduta, depositata agli atti dell'Ente e che sarà pubblicata nel sito internet istituzionale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta specificamente nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate tributarie dell'Ente locale ed in particolare il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita come *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento,*

considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

Data ulteriore lettura dell'art. 52, con riferimento al comma 1, del d. lgs. 446/97 il quale stabilisce letteralmente come *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Preso atto che il legislatore non ha inteso ricomprendere, tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone, tutte quelle occupazioni effettuate su aree private e gravate da servitù di pubblico passaggio, mentre per quanto concerne le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del nuovo canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie costituenti il presupposto del canone unico sono quelle effettuate mediante impianti installati su tutte le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché quelle effettuate su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, comunque all'interno del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019, con particolare riferimento alle esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che delimitano il perimetro del presupposto istitutivo del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo e istituendo canone sono quelle realizzate mediante l'utilizzo di uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, rubricato *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"*;

Ritenuto, altresì, necessario regolare le esposizioni pubblicitarie sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente comunale, ai sensi del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che testualmente recita come *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate...omissis"*;

Richiamato il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie generale n. 13 del 18-01-2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti

locali, a seguito della richiesta formulata in tal senso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), motivata dalla tuttora persistente situazione di complessità per gli Enti locali del relativo quadro giuridico e finanziario di riferimento;

Visto l'art. 30, co. 4 del D.L. "Sostegni" di cui al D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, emanato dal Governo per fronteggiare la perdurante emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus, tutt'ora persistente nell'intero territorio nazionale, il quale ha prorogato, in ultimo, al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, prima previsto per il 31 marzo 2021 dal cd. "decreto milleproroghe", convertito nella legge n. 21 del 26 febbraio 2021;

Rilevato che lo stesso art. 30, comma 4 del D.L. "Sostegni" ha autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio di cui all'art. 163 del TUEL, fino al suddetto termine di approvazione del bilancio di previsione, si ripete, fissato ad oggi al 30 aprile 2021;

Dato atto che, in ultimo, l'art. 3, co. 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 al 31 maggio 2021;

Preso atto che, dunque, il termine per l'approvazione del presente regolamento in materia di "Canone unico patrimoniale e canone mercatale" risulta, parimenti, ad oggi fissato al 31 maggio 2021;

Considerato che l'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate e finanza propria, è applicabile anche con riferimento alla disciplina del nuovo "Canone unico patrimoniale";

Preso atto, ulteriormente, che l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio II – Contabilità e Finanza, reso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 e allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011;

Approvazione regolamento comunale: "Canone unico patrimoniale".

Boccaccini

Rossi. Propone emendamento. Alla fine di 5.5. ... aggiungere le parole "quali la Sovrintendenza e l'Urbanistica".

Dichiarazioni di voto su emendamento: Del Brutto (contrario), Pierdomenico (favorevole), Rossi (favorevole).

Favorevoli: 3. Contrari: 6 (maggioranza).

Dichiarazioni di voto su proposta: Del Brutto (favorevole), Pierdomenico (astensione), Rossi (astensione).

Favorevoli: 6. Astenuti: 3 (Rossi, Pierdomenico, Orazi).

Uditi gli interventi come di seguito sinteticamente riportati:

Il Sindaco dà la parola al rag. Boccaccini che illustra;

Il Consigliere Rossi propone un emendamento all'art. 5 comma 5 del regolamento chiedendo di aggiungere le parole "quali la Sovrintendenza e l'Urbanistica" alla fine del periodo;

Il Sindaco chiede ai Capigruppo di esprimersi per dichiarazione di voto sull'emendamento così proposto:

*"Art. 5 comma 5: L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati **quali la Sovrintendenza e l'Urbanistica**";*

Uditi gli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Del Brutto, Pierdomenico, Rossi sull'emendamento proposto dal Consigliere Rossi;

Uditi altresì gli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Del Brutto, Pierdomenico, Rossi, sulla proposta di delibera:

Il Sindaco pone poi a votazione l'emendamento così proposto dal Consigliere Rossi:

*"Art. 5 comma 5: L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati **quali la Sovrintendenza e l'Urbanistica**";*

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	9	

Consiglieri astenuti	n.	0	
Voti favorevoli	n.	3	
Voti contrari	n.	6	Bernardini, Bravi, Napoleone, Del Brutto, Conti Arcangeli, Basilli

DELIBERA

- 1) di non approvare l'emendamento proposto dal Consigliere Rossi come sopra riportato;

Dopodiché il Sindaco pone a votazione la proposta di regolamento, così come illustrato dal rag. Boccaccini, e con l'esito espresso per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	9	
Consiglieri astenuti	n.	3	Pierdomenico, Orazi e Rossi
Voti favorevoli	n.	6	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il *"Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale e del canone mercatale"*, costituito n. 74 articoli ed allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il *"canone unico patrimoniale e canone mercatale"* sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.
- 4) di dare altresì atto che per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento in approvazione, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di stabilire che il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021;
- 6) di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita e pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17-06-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 17-06-21

L'INCARICATO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 17-06-2021, è divenuta esecutiva il 28-06-2021, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Li,

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO